

BGE 2 I 139

Bundesgericht (BGE), 1876-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_2_I_139

FR: ATF 2 I 139

IT: DTF 2 I 139

Volltext

I. Abtretung VOll Privatrechteu. No 34 u. 35. 139 3. Entscheid der Schatzungskommission und Rekurs. Decision de la Commission (l'estimation et recours. 35. Sentenza del 4 Febrlrrajo 1875 nella CatlSa della Vedov(t Iladdalena n'ivf'lli-Cometta contro la Societa ferroviaria del San Gotta'rdo. A. Basandosi al Piano pareellare deposto in Atti della MU 4 nicipalita di Capolago, addi 28 dicembre 1874, la Societa ferroviaria del Gottardo faceva istanza, pereM le venissero ceduti n° 4 metri quadrati dell' area delta casa detta la Badia. in territorio di Capolago, di spettanza della Vedova Trivelli- Cometta e compresi fra i limiti del traceiato ferroviario, al- lora appnnto in via d'eseeuzione. Il Proeuratore della Ricor- rente, signor Cario Modesto Massa, diehiarava sotto Ia data del 4 gennajo suecessivo - d'averne ricevuto analoga noti- ficazione. B. Prima anCOra ehe- il deposita di du Piano pareellare venisse effettuato, le Parti stipulavano, - di comune ac- cordo, sotto la data del 24 novembre '1874, una Conven- zione del tenore seguente : '1° La Vedova TriveHi, riconoscendo Ia neessita, anche per riguardi di pubblica sicurezza, » di lasciar demolire pron- l) tamente la sua easa con aderente magazzino di com- » pendio della proprieta detta la Badia in Capolago, - au- » torizza Ia Societa del Gottardo a procedere immediata- » mente a siffatta demolizione : 2° Ove le Parti non rieseano ad intendersi amichevolmente » intorno aHa cifra 0 somma del dovuto indennizzo, la de- » terminazione ne sara fatta in via giudiziaria al mezzo del- » l' Autorita competente e in base alla perizia, aUe testimoniali » di stato e al tipo relativo, gia stati assunti dall' Ingegnere }) Saecomani. 3° AUa Soeieta del Gottardo e riservata - sotto certe, de- }) terminate eondizioni - Ia faeolta di ehiedere l'espropria;.. 140 B. Civilrechtsptlege. »zione di tutto il terreno su eui basano i fabbricati da » demolirsi. 4° Non avvenendo tale opzione per parte delLa ferro via del » Gottardo, questa espropria in ogni modo tuUa l'area della » proprietä Trivelli, ehe si trova eompresa fra l'asse del » doppio binario della Ferrovia ed una parallela ad essa, posta)) alla distanza di 7 metri. In tal ca so la Soeieta del Gottardo » dovra cedere aHa Vedova Trivelli una certa, proporzionata » parte del terreno di compendio deUa espropriata ed at- l) terra ta ehiostra Mornioli, ehe si trova fuori delta paral- Il Iela suddetta e appartiene ad essa Societa del Gottardo. C. Essendosi poi data esecuzione a questa convenzione, fu procednto infatti ad una demolizione parziale della casa Trivelli ; ma 10 Parti lion rieseirono ad intendersi amiche- volmente intorno alla dfra del dovrito indennizzo, e la vedova Trivelli fece valere le sue pretese in una sua Notifieazione del 18 Gennajo 1875 aHa Munieipalita di Capolago, dov' eUa espose: a) ehe il Piano pareellare del 28 dieembre 1874 si riferiva ad un fabbricato gia demolito ; b) eh' essa quindi non poteva, ne puo concernere altra espropriazione, fuor quella dei 4 metri quadrati di eui sopra, non mai la casa stessa ; c) ehe la convenzione del 24 novembre 1874 determinava soltanto eiö ehe riguarda l'indennizzo da eorrispondersi alla vedova Trivelli, e d) ehe, a termini dell' art. 7 della Legge federale sulle espropriazioni per causa d'utilita pubblica, le opere neessa- rie aHa sicurezza di queUa porzione della easa Trivelli, ehe era rimasta in piedi, incombevano ed incombono tuttavia alla Direzione della

Società ferroviaria del Gottardo. D. Appoggiandosi alla ripetuta Convenzione del 24 novembre 1874, la Società del Gottardo sottoponeva quindi la vertenza Trivelli al Giudizio della Commissione federale di stima, e questa procedeva infatti, il giorno 23 dicembre 1874, ad una prima ispezione dei luoghi, durante la quale la Ricorso. I. Abtretung von Privatreden. No 35. 141 rente si limitò a contestare dapprima la competenza della Commissione di stima, - e a cib per non esserle stata fatta alcuna regolare notificazione o richiesta della espropriazione in discorso, - e a riconoscere dappoi esplicitamente la validità delle operazioni di quel medesimo giorno, dichiarando anzi di voler rinunciare ad una seconda ispezione locale, persuasa, com'era, che la ridetta Commissione federale di stima avrebbe le sue pretese attentamente esaminato. E. A suffragare le reciproche loro pretese, amendue le Parti fecero poscia procedere, ciascuna per conto suo, ad una perizia e valutazione degli stabili costituenti l'oggetto della espropriazione ed del litigio. La prima di queste perizie eseguita, per commissione della Vedova Trivelli, dall'Architetto Fontana, attribuiva a detti stabili un valore complessivo di 50,146 franchi e 19 centesimi, deduzione fatta però di 425'1 franchi e 51 centesimi per i deterioramenti inflitti dall'uso e dal tempo; - la seconda, fatta in nome e per conto della ferrovia del Gottardo, fissò il valore degli enti espropriati a franchi 16,875 e cent. 79, deduzione fatta però di fr. 9069 e cent. 53, parimenti per titolo di deterioramento e vetusta. F. Con suo Giudizio 4 febbraio, intimato alle Parti il 9 marzo 1875, la Commissione federale di stima statuiva quanto segue: I. « La Direzione della ferrovia del Gottardo dovrà pagare » alla vedova Trivelli, a titolo d'indennità in base all'art. 43 della Legge sulle espropriazioni e colla corresponsione dell'interesse in ragione del 5 % a datare dal giorno dell'occupazione in avanti: » a) per la casa al N° 12 del Piano Fr. 30,800 » b) per la piecola aggiunta alla casa } 0 magazzino Fr. 200 » L'area della casa non è compresa nell'indennità aggiu- » dicata per la stessa; nel caso in cui anche l'area dovesse 1) venir ceduta alla ferrovia del Gottardo, le si attribuisce fin » d'ora un prezzo in ragione di fr. 3,50 al metro quadrato. » Il materiale degli enti da demolirsi resta di proprietà della » ferrovia del Gottardo. » c) per il terreno del giardino franchi 3 al metro quadrato; » d) per i 4. m. quadrati al N° 12 del piano fr. 3,50 al m. q.; » e) per lo sgombramento intempestivo della casa ecc. fr. 1000. H. J) DaUa somma dei fr. 30,800, aggiudicata a titolo di indennizzo per la casa al N° 12, la signora Trivelli lascerà » dedurre e diffondere l'indennità di fr. 6000 che già le venne » corrisposta in ultima istanza, a titolo di deprezzamento della » casa stessa all'epoca della prima espropriazione (Vedi sentenza 5 settembre 1874 del vecchio Tribunale federale) » però senza interessi. III. » Le spese giudiziarie, sommate a fr. 520, verranno » prelevate dalla somma anticipata dalla ferrovia del Gottardo, restando però quest'ultima autorizzata a dedurre il » quarto, dalla indennità che essa deve corrispondere alla » espropriata, come sopra. Compensate le ripetibili delle Parti. K. Amendue le Parti hanno dichiarato di non poter accettare codesto Preavviso e di voler sottoporre la causa al giudizio dell'intero Tribunale federale, riportandosi del resto alle ragioni ed eccezioni da esse già fatte valere in merito al Giudizio della Commissione di stima. Piuttosto, per ciò che riguarda innanzitutto l'eccezione di tardività sollevata dalla ferrovia del Gottardo contro il Ricorso della vedova Trivelli, i seguenti Considerandi: 10 È fatto certo e incontrastato, che il fatale dei 30 giorni, previsto dall'art. 35 della Legge federale sulle Espropriazioni per causa d'utilità pubblica, ha cominciato a decorrere il 9 marzo 1875, vale a dire all'indomani del giorno in cui la vedova Trivelli ricevette l'intimazione del Giudizio. prolatato dalla Commissione federale di stima. Risulta pure con eguale certezza - dagli Atti di Causa, che il Ricorso venne rimesso, entro ricevuta, all'Ufficio postale di Milano il giorno 8

aprire successivo, quindi prima ancora che il termine dei trenta giorni fosse spirato.. ~o La questione, che si presenta nel caso concreto e consiste a vedere : Se il disposto dell'art. 35, stabilente che ([Entro 30 giorni, cominciando da quello della comunicazione ricevuta, ciascun interessato ha il diritto di portare, > ricorso al Tribunale federale (federale, al quale spetta la decisione sui punti in contestazione -) debba essere interpretato nel senso, che la presentazione del ricorso venga fatta, innanzi alla scadenza del trentesimo giorno, nelle mani del Tribunale federale medesimo e entro sotto pena di perenzione, - oppure se altrimenti invece, che il ricorso stesso venga messo a disposizione entro il termine in discorso. ;30 Ora, tale questione va risolta nel senso della seconda risposta alternativa. E infatti non v'è dubbio, che l'art. 35 - specialmente nella sua dizione ufficiale francese e italiana - non sembra stabilire in modo imperativo, sotto pena di perenzione, che il Memoriale di ricorso debba essere effettivamente inoltrato in Atto di cancelleria del Tribunale federale entro il fatale dei 30 giorni, limitandosi egli invece a dire che « ciascun interessato ha il diritto di portare ricorso, entro il detto termine, al Tribunale federale. ») V'è dunque luogo ad adottare una interpretazione favorevole all'esercizio del diritto di ricorso, che accorda a tutti gli interessati, aventi domicilio in Svizzera, e segnatamente a quelli che dimorano a gran distanza dalla residenza del Tribunale federale, il medesimo termine per la salvaguardia dei loro diritti. La consegna - entro i 30 giorni - dell'Atto di ricorso, indirizzato al Tribunale federale, nelle mani dell'Amministrazione Ahtretung von Privatrechten. No 35. 145 zione federale delle Pöste in uno dei suoi Uffici e l'attestazione ufficiale della avvenuta consegna, al mezzo del Ricorriere o del Bollero postale, debbono quindi venir considerate siccome circostanze affatto bastevoli per soddisfare alle esigenze legali, e il diritto di ricorso esercitato in tali condizioni va ritenuto e ammesso siccome fatto valere in tempo utile. Il Tribunale federale respinge di conseguenza l'eccezione ecampata dalla ferrovia del Gottardo. Premessi - in punto alla eccezione di competenza ecampata dalla Ricorrente contro l'autorità giudiziaria (federale - i seguenti Motivati : '10 La Vedova Trivelli si oppone all'applicazione della Legge federale del 10 maggio 1850 eol dire che la convenzione stipulata fra essa e la Società dei Gottardo, in data del 24 novembre 1864, deferisce la stima degli stabili espropriati all'apprezzazione dei Tribunali civili ticinesi. L'esattezza di una siffatta allegazione non è per punto dimostrata. E infatti, - ove si faccia anche astrazione della circostanza, che detta Convenzione, sotto il n° 2 delle sue Disposizioni, non parla che dell'autorità competente, senza specificarla del resto in modo preciso, mentre al n° 6 prevede esplicitamente una Espropriazione, - il Rappresentante la Vedova Trivelli ha, non solo riconosciuto in modo positivo la validità delle operazioni intraprese dalla Commissione federale di stima sotto la data del ~3 dicembre 1874, ma ammesso eziandio - per ciò che poteva concernere la Ricorrente, - nella sua Notificazione di Protesta del 18 Gennaio 1875 alla Municipalità di Capolago, la forza obbligatoria del Piano parcellare edell'Avviso di Domanda d'Espropriazione, depositi dalla Società del S. Gottardo. Ne risulta quindi che eoll'anzidetta Convenzione le parti stesse non hanno punto inteso di rinunciare a che la determinazione della indennità venisse fatta a stregua della vigente Procedura federale in materia d'Espropriazione. 20 Quantunque il Piano parcellare depositato nel dicembre '874 non avesse previsto che la cessione di un angolo della f46 B. Civilrechtspfleger. casa Trivelli, misurante una superficie di 4 metri, questa cessione parziale doveva però necessitare, in realtà, la demolizione della casa intera, già troppo gravemente danneggiata e compromessa . . 3° l'art. 26 della Legge federale sulle Espropriazioni per causa d'utilità pubblica dichiara esplicitamente « appartenere » alla Commissione federale di stima la competenza di giudicare in merito alle opere che in

consuetudine delle istruzioni pubbliche (ferroviarie) si facessero necessarie) nell'interesse della sicurezza pubblica o privata, e quella di determinare il quantitativo degli indennizzi, che i proprietari avessero diritto a pretendere, per questo motivo) desimo titolo, dall'Impresa costruttrice. Il Tribunale federale dichiara quindi destituita di fondamento anche l'eccezione d'incompetenza, e la respinge. Premesso finalmente, per ciò che tocca al merito della vertenza: che il Tribunale federale non ha rinvenuto né fra gli Atti di causa, né negli Allegati delle Parti, alcuna ragione che bastasse ad infirmare comechessia le apprezzazioni della Delegazione, apprezzazioni che basano del resto sul preavviso concorde ed unanime dei Periti che l'accompagnarono sui luoghi del litigio, - e che, segnatamente per ciò che si riferisce al Dispositivo II del Preavviso proloato dalla sud da Delegazione, sono appunto i (fr. 6000, già statile aggiudicati a titolo d'indennizzo per deprezzamento della casa all'epoca della prima espropriazione, e non gli i franchi 2000, come vorrebbe la Ricorrente, che quest'ultima deve lasciar dedurre e diffalcare dall'indennizzo complessivo che le spetta per la demolizione della casa in- tiera. Il Tribunale Federale dichiara e pronuncia : Il Giudizio proloato, addì 21 ottobre 1875, dalla Delegazione di questo Tribunale è confermato in tutte e singole le sue parti.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.